

Bruxelles, 2 luglio 2025
(OR. en)

11183/25

ENER 341
ENV 648
CONSOM 126
DELECT 94

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 3986 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 1.7.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3986 final.

All.: C(2025) 3986 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.7.2025
C(2025) 3986 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.7.2025

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione relativo alle
asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla
riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo,
della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica
e della procedura di verifica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2025) 167 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione ("regolamento 2023/2534") stabilisce prescrizioni armonizzate per l'etichettatura delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento (UE) n. 392/2012. Tiene conto di tutte le migliorie apportate a questo tipo di elettrodomestico introducendo una nuova scala di consumo energetico da A a G, in sostituzione della precedente da A+++ a D. L'attuazione di questo riscalaggio prevede che le asciugabiancheria immesse sul mercato tra il 1° marzo e il 30 giugno 2025 rechino sia l'etichetta con la scala precedente che l'etichetta riscalata; a partire dal 1° luglio 2025, tuttavia, nei negozi e online dovranno comparire solo le etichette energetiche che indicano l'efficienza energetica su scala da A a G. Il regolamento (UE) 2023/2534 precisa anche il contenuto e il formato della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica, e indica i relativi parametri da inserire nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL).

Secondo la valutazione d'impatto che accompagna il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2533 della Commissione sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico¹, negli ultimi 15 anni la durata media di questi elettrodomestici è diminuita da 14 a 12 anni. A tale riguardo l'articolo 7 del regolamento (UE) 2023/2534 impone alla Commissione di presentare al forum consultivo un punteggio di riparabilità da adottarsi mediante una modifica del regolamento. Valutare più a fondo la riparabilità delle asciugabiancheria per uso domestico e informare i consumatori prima dell'acquisto genererebbero vari benefici ecologici, sociali ed economici, che sono stati esaminati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione a corredo del presente regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2023/2534².

Il regolamento (UE) 2023/2534 deve essere modificato per includere un punteggio di riparabilità (denominato anche "indice di riparabilità") nell'etichetta riscalata. In quest'ottica anche la scheda informativa del prodotto e le informazioni tecniche devono essere aggiornate in modo da includere le informazioni sulla riparabilità a norma del presente regolamento.

L'attuazione dell'indice di riparabilità comporta l'obbligo per i fornitori di garantire che tutte le asciugabiancheria per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2027 rechino solo etichette riscalate e schede informative del prodotto contenenti le informazioni sulla riparabilità a norma del presente regolamento. Per agevolare l'introduzione dell'indice di riparabilità e favorire un'attuazione volontaria prima del termine previsto, i fornitori possono facoltativamente corredare questi elettrodomestici di etichette riscalate e schede informative

¹ Commission Staff Working Document, Impact Assessment Report accompanying the documents Commission Regulation (EU) 2023/2533 of 17 November 2023 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household tumble dryers, amending Commission Regulation (EU) 2023/826, and repealing Commission Regulation (EU) No 932/2012, and Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2534 of 13 July 2023 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household tumble dryers and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012.

² Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Delegated Regulation (EU).../... [OP - please insert the number of this Regulation] amending Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2534 on household tumble dryers regarding information on repairability and clarifying some aspects of the measurement and calculation methods, the product information sheet, the technical documentation and the verification procedure.

del prodotto con le informazioni sulla riparabilità prima di tale data. Tuttavia, le asciugabiancheria immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2027 possono continuare a essere distribuite e vendute senza limiti di tempo se sono conformi alle prescrizioni di riscalaggio, vale a dire che non è necessario rietichettarle per indicare le informazioni sulla riparabilità: ciò significa che, per un periodo a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e fino a quando i distributori non abbiano esaurito le scorte di asciugabiancheria immesse sul mercato con etichette riscalate senza informazioni sulla riparabilità, potrebbero essere reperibili sul mercato apparecchi con e senza informazioni sulla riparabilità.

È inoltre emerso che, imponendo ai fornitori l'obbligo di dichiarare nella documentazione tecnica un contenuto di umidità finale nel carico pari allo 0 %, il regolamento potrebbe indurli a produrre apparecchi che asciugano in eccesso, oltre il livello naturale di acqua contenuta negli indumenti, con possibili effetti indesiderati come un uso eccessivo di energia e possibili danni ai tessuti. Il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media dovrebbe pertanto essere soppresso dall'allegato IV, in modo che questo parametro non debba essere incluso nella documentazione tecnica. Per calcolarlo dovrebbero invece essere utilizzati i metodi di misurazione e calcolo indicati nelle norme armonizzate, che prevedono le opportune tolleranze.

Infine, le prove per verificare la conformità alle informazioni sulla riparabilità dovrebbero essere effettuate solo su unità appartenenti allo stesso modello e non su modelli equivalenti, perché le caratteristiche costruttive pertinenti ai fini della riparabilità potrebbero variare notevolmente tra modelli equivalenti, rendendoli inadatti al confronto.

Per i motivi di cui sopra, la Commissione propone di modificare il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369, il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica è stato consultato in una riunione tenutasi l'11 marzo 2024, in conformità con il suo regolamento interno. I membri del forum sono stati invitati a presentare osservazioni scritte tra l'11 marzo e il 3 maggio 2024. I portatori di interessi hanno presentato osservazioni su diversi aspetti, in particolare i parametri da includere nella formula per il calcolo del punteggio di riparabilità, le parti di ricambio da prendere in considerazione, i criteri per l'assegnazione dei diversi punteggi, l'importanza delle informazioni sulla riparabilità per i nuovi modelli, il calendario e altre modalità di attuazione della nuova etichetta, compresa l'eliminazione graduale delle etichette su cui non figura il punteggio di riparabilità.

Le osservazioni presentate dai portatori di interessi e dai rappresentanti degli Stati membri durante questo periodo sono state valutate e, ove possibile, accolte.

Poiché le modifiche proposte nel regolamento sono considerate di modesta entità e di natura tecnica, non è stata eseguita alcuna valutazione d'impatto. A corredo di questa iniziativa è stato però stilato un documento di lavoro dei servizi della Commissione che valuta l'impatto della nuova misura e che ha ricevuto ampio sostegno dal forum consultivo, a cui è stato presentato nella riunione di cui sopra.

Il progetto di regolamento delegato della Commissione e il relativo allegato sono stati pubblicati dal 5 novembre al 3 dicembre 2024 per raccogliere osservazioni.

Durante questo periodo sono pervenuti 12 contributi. Le ONG specializzate nelle attività di riparazione hanno chiesto di includere il prezzo e la disponibilità delle parti di ricambio tra i

criteri per la formula del punteggio di riparabilità: il prezzo delle parti di ricambio comporterebbe, oltre alla modifica della formula, che i fabbricanti dichiarassero un prezzo massimo per le parti di ricambio immesse sul mercato e si impegnassero a rispettarlo; le parti di ricambio messe a disposizione dei consumatori, oltre che dei riparatori professionisti come da regolamento (UE) 2023/2533, inciderebbe in positivo sul punteggio. Le ONG hanno anche proposto di semplificare il punteggio relativo agli elementi di fissaggio e agli attrezzi in modo calcolandolo sugli elementi di fissaggio con le prestazioni peggiori in tutte le parti, anziché avere un punteggio parziale per ogni parte prioritaria. Se si introducessero questi nuovi criteri occorrerebbe riponderare i parametri di punteggio nella formula dell'indice di riparabilità. Le organizzazioni dei consumatori, in linea con altre ONG, hanno chiesto di considerare la disponibilità delle parti di ricambio un criterio di punteggio, premiando la disponibilità superiore ai 10 anni obbligatori, e di mettere le parti di ricambio e le relative informazioni a disposizione di tutti i consumatori e non solo dei riparatori professionisti. Hanno anche chiesto di includere le pompe di calore nell'elenco delle parti prioritarie. Le organizzazioni del settore, da parte loro, in generale approvano il progetto di regolamento delegato, sebbene abbiano proposto alcune modifiche. Le imprese hanno chiesto orientamenti specifici per il calcolo della profondità di smontaggio, in particolare per le parti di ricambio integrate con altri componenti in un unico insieme; questi orientamenti dovrebbero idealmente essere forniti sotto forma di norma armonizzata oppure mediante linee guida. Le imprese ritengono che il progetto di proposta debba anche chiarire cosa s'intende per "tariffa ragionevole e proporzionata", e hanno proposto alcune modifiche della documentazione tecnica, della scheda informativa del prodotto e dei criteri per la verifica della conformità.

Il progetto di regolamento delegato e le osservazioni presentate dai portatori di interessi durante il periodo summenzionato sono stati discussi con gli Stati membri in sede di gruppo di esperti sull'etichettatura energetica (E02854) il 12 marzo 2025. La Commissione ha preso atto delle osservazioni degli esperti degli Stati membri al fine di mettere a punto il testo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2023/2534 è così modificato:

- l'articolo 3 sugli obblighi dei fornitori è sostituito per riformulare questi obblighi in relazione all'etichetta, alla banca dati dei prodotti e alla scheda informativa del prodotto in seguito all'inclusione delle informazioni sulla riparabilità;
- l'articolo 4 relativo agli obblighi dei distributori è modificato per stabilire i conseguenti obblighi per i distributori in relazione ai prodotti esposti nei punti vendita. La versione modificata consente entrambi i formati di etichetta riscalata, senza e con le informazioni sulla riparabilità;
- all'articolo 7 relativo al riesame è aggiunto un nuovo punto, che impone alla Commissione di valutare se la pompa di calore debba essere aggiunta all'elenco delle parti di ricambio da considerare nel calcolo dell'indice di riparabilità;
- l'articolo 10 è modificato per allinearli al nuovo calendario di attuazione delle informazioni sulla riparabilità stabilito all'articolo 3;
- l'allegato I è modificato per includere le definizioni relative alle informazioni sulla riparabilità e una definizione del contenuto di umidità finale media, quest'ultima intesa a collegare il contenuto di umidità finale media di cui al presente regolamento al calcolo del contenuto di umidità finale media stabilito nelle pertinenti norme armonizzate;

- l'allegato II è modificato per aggiungere una tabella di corrispondenza tra l'indice di riparabilità e le classi di riparabilità;
- l'allegato III è modificato per sopprimere i riferimenti obsoleti e allinearli alle ultime disposizioni in materia di etichettatura energetica, in particolare il termine "logo", che è sostituito da "pittogramma". Anche il riferimento al "marchio Ecolabel UE" dovrebbe essere soppresso;
- è aggiunto un nuovo allegato III bis che stabilisce le informazioni e il formato delle etichette (per le asciugabiancheria per uso domestico a condensazione e non a condensazione) contenenti le informazioni sulla classe di riparabilità;
- nell'allegato IV è stato inserito il metodo di calcolo dell'indice di riparabilità. Sono stati eliminati il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media e i relativi riferimenti;
- l'allegato V è modificato per adeguare il riferimento all'articolo 3, modificato dal presente regolamento. Anche la scheda informativa del prodotto deve essere corretta affinché i dati pertinenti figurino sull'etichetta, in linea con le prescrizioni stabilite dagli ultimi regolamenti in materia di etichettatura energetica. Questa modifica è già riprodotta nella banca dati dei prodotti e non richiede pertanto ulteriori interventi;
- è aggiunto un nuovo allegato V bis che contiene la nuova scheda informativa del prodotto con le informazioni sulla riparabilità;
- l'allegato VI è modificato per aggiornare i riferimenti al testo e chiarire che i valori della tabella 5 si riferiscono unicamente al programma eco. Sono state anche apportate alcune modifiche redazionali;
- è aggiunto un nuovo allegato VI bis in cui si indicano le informazioni sulla riparabilità che devono figurare nella documentazione tecnica;
- gli allegati VII e VIII sono modificati per adeguare i riferimenti all'articolo 3, modificato dal presente regolamento;
- l'allegato IX è modificato per precisare che, quando la prima prova dimostra che un'unità campione di un modello di asciugabiancheria per uso domestico non soddisfa i requisiti di riparabilità, la prova successiva deve essere effettuata su un'altra unità dello stesso modello, anziché su tre unità dello stesso modello o di modelli equivalenti, come nel caso delle prove per dimostrare la conformità ad altre prescrizioni. Sono state inoltre apportate alcune modifiche redazionali per evitare confusione tra i criteri di validità e i criteri di verifica;
- l'allegato X è modificato per includervi i riferimenti agli allegati del regolamento (UE) 2023/2534 che sono stati aggiunti dal presente regolamento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.7.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE³, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione⁴ (il "regolamento") stabilisce prescrizioni armonizzate per l'etichettatura delle asciugabiancheria per uso domestico, in modo che i clienti possano prendere decisioni di acquisto informate sulla base dell'efficienza energetica e di informazioni supplementari sugli apparecchi. L'articolo 3 del regolamento precisa il contenuto e il formato della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica e impone ai fornitori l'obbligo di inserire i parametri pertinenti nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL).
- (2) È importante affrontare la questione dell'accorciamento della durata delle asciugabiancheria per uso domestico, che negli ultimi 15 anni è stato significativo e, per effetto di compensazione, ha fatto aumentare il tasso di produzione. Fornire informazioni sulla riparabilità delle asciugabiancheria grazie a un indice di riparabilità potrebbe generare vari benefici ambientali, sociali ed economici incoraggiando i consumatori a orientarsi di più verso prodotti riparabili. L'indice di riparabilità dovrebbe essere calcolato sulla base di parametri che siano adatti a valutare la facilità di riparazione di questo tipo di elettrodomestici.
- (3) A decorrere dal 1° gennaio 2027 qualsiasi asciugabiancheria per uso domestico immessa sul mercato dovrebbe essere corredata di un'etichetta e una scheda informativa del prodotto contenente informazioni sulla riparabilità. Per agevolare l'introduzione dell'indice di riparabilità i fornitori dovrebbero poter fornire gli

³ [GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj>.](http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj)

⁴ Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (GU L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj).

apparecchi con etichette che includono le informazioni sulla riparabilità già prima del termine obbligatorio del 1° gennaio 2027, anziché con etichette che sono prive di queste informazioni.

- (4) Poiché l'attuazione di un indice di riparabilità non comporta il riscalaggio dell'etichetta, i distributori dovrebbero essere autorizzati, dopo il 1° gennaio 2027, a vendere senza limiti di tempo le asciugabiancheria per uso domestico immesse sul mercato prima di questa data con etichette che non includono l'indice di riparabilità.
- (5) Per migliorare la riparabilità delle asciugabiancheria per uso domestico è opportuno aggiungere un elemento nel riesame di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2023/2534, vale a dire la valutazione della possibilità di includere le pompe di calore tra le parti prioritarie considerate nel calcolo dell'indice di riparabilità.
- (6) Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno aggiungere le definizioni pertinenti per quanto riguarda l'indice di riparabilità e il contenuto di umidità finale media.
- (7) Per aiutare i consumatori a compiere scelte con cognizione del grado di riparazione e manutenzione delle asciugabiancheria per uso domestico, è auspicabile includere nelle etichette energetiche sia delle asciugabiancheria a condensazione che di quelle non a condensazione la classe di riparabilità su una scala da A a E, dove la classe superiore A corrisponde agli apparecchi con gli indici di riparabilità migliori e la classe inferiore E a quelli con gli indici peggiori.
- (8) Il termine "logo" dovrebbe essere sostituito con "pittogramma" nella descrizione dell'etichetta di cui all'allegato III, per coerenza con altri atti delegati in materia di etichettatura energetica. Nell'allegato III è inoltre opportuno sopprimere il riferimento al marchio Ecolabel UE, dato che non è più assegnato.
- (9) È opportuno definire un metodo per calcolare l'indice di riparabilità delle asciugabiancheria per uso domestico, che consenta di assegnare una classe di riparabilità a ciascun modello.
- (10) L'indice di riparabilità dovrebbe essere calcolato con una formula basata su alcuni parametri di punteggio che sono stati considerati adatti a determinare la facilità di riparazione di ogni modello di asciugabiancheria per uso domestico. Questi parametri di punteggio sono la profondità di smontaggio, il tipo di elementi di fissaggio, il tipo di attrezzi e le informazioni sulla riparazione.
- (11) Fatta eccezione per le informazioni sulla riparazione, che devono essere valutate a livello di prodotto, gli altri tre parametri di punteggio dovrebbero essere valutati a livello di parte dell'asciugabiancheria per uso domestico da sostituire. Per questo motivo sono state scelte le parti prioritarie a partire dalle quali è stata composta la formula di ciascun parametro di punteggio, con una media ponderata che rispecchia la pertinenza di ogni parte prioritaria in termini di tassi di vendita e di guasto.
- (12) La descrizione delle fasi di smontaggio per calcolare il parametro di punteggio della profondità dello smontaggio dovrebbe essere coerente con le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione da fornire ai riparatori professionisti.
- (13) È opportuno eliminare dalle informazioni da fornire nella documentazione tecnica del prodotto il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media del programma eco, originariamente descritto nell'allegato IV, punto 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2023/2534. È stato osservato che un contenuto di umidità finale media pari allo 0 % è spesso accompagnato da effetti indesiderati, ossia danni causati ai

prodotti tessili dalla troppa asciugatura e un consumo eccessivo di energia, che devono essere evitati. Per calcolare questo parametro dovrebbero invece essere utilizzati i metodi di misurazione e calcolo indicati nelle norme armonizzate, che prevedono le opportune tolleranze.

- (14) Affinché i consumatori possano fare scelte informate e per incoraggiare un consumo sostenibile, è auspicabile che le informazioni sull'indice di riparabilità e sui punteggi parziali per ciascun parametro di punteggio figurino nella scheda informativa del prodotto. Per evitare inutili oneri amministrativi a carico dei fornitori, solo le modifiche del punteggio globale dell'indice di riparabilità del prodotto dovrebbero essere considerate pertinenti per la definizione di un nuovo modello. Non sono invece da considerare pertinenti le modifiche dei calcoli parziali dei parametri di punteggio che non alterano l'indice di riparabilità globale.
- (15) Al fine di evitare confusione per i fornitori e le autorità di vigilanza del mercato si dovrebbe chiarire il contenuto della documentazione tecnica, comprese le informazioni pertinenti sulla riparabilità.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/2534,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni modificative

Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 è così modificato:

- (1) l'articolo 3 è così modificato:
 - (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. I fornitori provvedono affinché:
 - a) dal 1° marzo 2025 al 31 dicembre 2026:
 - i) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, all'allegato III e, per l'asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all'allegato X;
 - ii) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
 - b) dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026:
 - i) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
 - ii) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all'allegato III;
 - iii) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una

scheda informativa elettronica del prodotto conforme all'allegato V;

- iv) su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto conforme all'allegato V sia messa a disposizione in forma cartacea;

c) dal 1° gennaio 2027:

- i) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, all'allegato III bis e, per l'asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all'allegato X;
- ii) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto di cui all'allegato V bis siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
- iii) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI bis, tranne le informazioni di cui al punto 1, lettere h) e i), del medesimo allegato, sia inserito nella banca dati dei prodotti;
- iv) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all'allegato III bis;
- v) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all'allegato V bis;
- vi) su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto conforme all'allegato V bis sia messa a disposizione in forma cartacea;

d) dal 1° luglio 2025:

- i) i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico indichino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull'etichetta conformemente agli allegati VII e VIII;
- ii) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, indichi la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull'etichetta conformemente all'allegato VII.";

(b) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), durante il periodo compreso tra il [OP — inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]

e il 31 dicembre 2026, i fornitori possono adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo le modalità stabilite al paragrafo 1, lettera c).";

(2) all'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nei punti vendita, fiere incluse, ogni asciugabiancheria per uso domestico riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera c), punto i), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, in tutte le altre asciugabiancheria per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;"

(3) l'articolo 7 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, corredati, se del caso, di un progetto di proposta, entro il 1° gennaio 2030.

In particolare il riesame valuta gli elementi seguenti:

a) il potenziale di miglioramento per quanto riguarda il consumo di energia e le prestazioni funzionali e ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico;

b) l'efficacia delle misure in vigore nell'ottica di indurre gli utenti finali ad acquistare apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse e a utilizzare programmi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse;

c) la possibilità di contribuire agli obiettivi dell'economia circolare;

d) l'opportunità di includere la pompa di calore nell'elenco delle parti prioritarie ai fini del calcolo dell'indice di riparabilità.";

(b) il paragrafo 2 è soppresso;

(4) all'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025. Tuttavia l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 e l'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis, si applica a decorrere dalla data ivi stabilita.";

(5) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(6) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato III bis;

(7) gli allegati IV e V sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento;

(8) il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato V bis;

(9) l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento;

- (10) il testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato VI bis;
- (11) gli allegati VII, VIII, IX e X sono modificati conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1.7.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN